

IMPOSTE E TASSE

di ALESSANDRO PRATESI

## L'insostenibile pesantezza dell'Iva sull'asporto

*La prevalenza della forma sulla sostanza si tramuta in una sorta di accanimento verso i servizi alternativi alla tradizionale ristorazione, fioriti nel periodo dell'epidemia.*

L'emergenza Covid-19, che ha profondamente ridisegnato le abitudini sociali e le prassi economiche, ha flagellato in maniera particolare il settore della ristorazione. Le chiusure generalizzate al pubblico e la sola possibilità di consegnare cibi da asporto hanno oggettivamente penalizzato il comparto e il relativo indotto, in termini sia occupazionali, sia commerciali. Oltretutto, allo stato dei fatti una ripresa a pieno regime appare non vicina né semplice.

Ciò premesso, lo scorso 18.11.2020, con specifica **interrogazione parlamentare** in Commissione finanze alla Camera dei Deputati, si chiedeva " *se non si ritenga opportuno allineare l'aliquota Iva da asporto a quella datavolo, così da evitare ulteriori aggravii a carico dei consumatori* ". La risposta del Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze ha confermato che la somministrazione presuppone la consumazione in loco degli alimenti (salvo il caso del catering), mentre le vendite da asporto sono **cessioni di beni** a tutti gli effetti, con la conseguenza che scontano l'aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto (cfr. art. 6 Regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio dell'Unione Europea). La risposta, tuttavia, forniva una precisazione: " *Tenuto conto che la riduzione dei coperti per il rispetto degli stringenti vincoli igienico-sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative, mediante le quali i titolari dei suddetti esercizi possono svolgere la loro attività, anche se dotati di locali, strutture, personale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell'attività di somministrazione, abitualmente svolta dagli stessi* " *entrambe le ipotesi possono rientrare nell'applicazione delle aliquote ridotte, ai sensi del punto 12-bis o ai sensi del punto 1 dell'allegato III della direttiva Iva che elenca beni e servizi ai quali è possibile applicare l'aliquota ridotta in conformità dell'art. 98 della direttiva Iva* ".

Uno spiraglio di ragionevolezza, in un tempo così cupo. E' intervenuta sul punto, però, l'Agenzia delle Entrate (interpello 14.12.2020, n. 581) la quale, richiamando esaustiva mole di sentenze comunitarie, norme e prassi domestica (cfr. risoluzione 17.11.2016, n. 103/E; principio di diritto 22.02.2019, n. 9; risoluzione 1.08.2000, n. 124/E), giunge a conclusioni diametralmente opposte: nei casi di consumo dei prodotti nei locali, l'operazione può essere qualificata come una **somministrazione di alimenti e bevande**, con applicazione dell'aliquota ridotta del 10%. Al contrario, nei casi di asporto dei prodotti, le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell'applicazione dell'Iva e assoggettate ciascuna all'aliquota propria (ridotta o ordinaria), dovendosi altresì escludere che una delle cessioni di beni inserite nella confezione configuri un' **operazione principale, ai fini Iva**, rispetto alle altre cessioni. A tal riguardo, ricorda l'Agenzia delle Entrate, in linea generale, un'operazione economica che comprende più elementi deve essere considerata come costituita da diverse prestazioni e/o cessioni distinte e indipendenti, che devono essere valutate separatamente (in tal senso, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenze del 29.03.2007, C-111/05, C-461/08, C-276/09), con eccezione delle **operazioni complesse** in virtù della natura unitaria dell'operazione stessa (cfr. sentenza C-41/04), situazione che non si ravvisa nel caso in esame.

In linea di diritto, ineccepibile; nel merito, piove sul bagnato. L'aumento di prezzo, fino a un **potenziale differenziale Iva del 12%**, è un ulteriore aggravio per i consumatori e, per l'effetto, potrebbe scoraggiare l'acquisto di pasti da asporto. Dal punto di vista operativo, sul documento potrebbero essere esposte fino a 3 aliquote: per esempio, **il 22% per la birra, il 10% per il prosciutto, il 4% per il pane**, mentre la consumazione in loco avrebbe previsto l'unica aliquota del 10%. Appare evidente l'aumento di prezzo per il consumatore finale, oltre all'aggravio amministrativo per l'esercente, costretto a suddividere gli importi. In altri termini, solo quando oggetto dell'asporto sono alimenti ad aliquota 10%, non si avrà nessuna variazione rispetto alla consumazione all'interno del locale.

E' appena il caso di sottolineare che la risposta ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, ossia l'interpello n. 581/2020, " *prevale* " su quanto osservato in sede di interrogazione parlamentare: in caso di controlli, infatti, l'Amministrazione Finanziaria non potrà che attenersi ai propri documenti di prassi e, per l'effetto, l'aliquota Iva da applicare sull'asporto non è genericamente il 10% ma, come puntualizzato nel citato interpello, " *l'aliquota propria (ridotta o ordinaria)* " prevista per i singoli beni.